

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI
E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI
(approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Biologi nella seduta del 21 luglio 2026)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “D. Lgs. Cps. 233/1946”, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018;
- b) “DM Salute 23 marzo 2018” il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, attuativo dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 3 del 2018;
- c) “DM Salute 15 marzo 2018” il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo dell’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. Cps. 233/1946;
- d) “DM Salute 8 settembre 2022”, il decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, recante *“Trasformazione dell’Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2022, n. 244
- e) “Presidente della Federazione”, il presidente, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;
- f) “Consiglio nazionale”, il Consiglio nazionale, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;
- g) “Comitato centrale”, il Comitato centrale, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;

- h) “Collegio dei revisori della Federazione”, il collegio dei revisori, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;
- i) “Presidente dell’Ordine” o, al plurale, “Presidenti degli Ordini”, il presidente, di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. Cps. 233/1946, degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
- l) “Consiglio direttivo” o, al plurale, “Consigli direttivi”, il Consiglio direttivo, di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. Cps. 233/1946, degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
- m) “Collegio dei revisori” o, al plurale, “Collegi dei revisori”, il Collegio dei revisori, di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. Cps. 233/1946, degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
- n) “Ordini dei biologi” o, al singolare, “Ordine dei biologi”, gli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
- o) “Federazione nazionale degli Ordini dei biologi” o “Federazione nazionale”, la Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 8 settembre 2022;

Articolo 2

(Indizione delle elezioni)

1. Gli Ordini dei biologi eleggono in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) il Collegio dei revisori.
2. I presidenti degli Ordini indicano le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio direttivo scade. La Federazione nazionale può stabilire, con delibera del Comitato centrale, che gli Ordini dei biologi tenuti a indire le elezioni per il rinnovo dei relativi organi nello stesso anno, convochino l’assemblea, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. Cps. 233/1946, in una data determinata, comune per tutti.
3. Al fine di garantire l’equilibrio di genere, nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei revisori degli Ordini dei biologi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Nel caso dei Consigli direttivi composti da sette componenti, l’equilibrio è rispettato quando almeno due componenti appartengano al genere meno rappresentato.
4. La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
5. L’avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a

ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utili ai fini della convocazione sono solo quelli comunicati da ciascun iscritto agli Ordini dei biologi e da questi trasmessi ai pubblici elenchi pubblici previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature)

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo del rispettivo Ordine dei biologi, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le liste di candidati devono essere denominate. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura o una sola lista di candidati al Consiglio direttivo e una sola candidatura o una sola lista di candidati di lista al Collegio dei revisori; qualora sottoscriva più candidature o più liste di candidati per lo stesso organo, le sue firme non potranno essere computate in nessun caso. I candidati, sia singolarmente che nell'ambito di una lista, all'elezione di un organo, non possono sottoscrivere le candidature o le liste di candidati all'elezione di altro organo.
3. Le candidature e le liste di candidati devono essere presentate entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente alla data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine dei biologi. Per l'accettazione delle candidature non è consentito creare protocolli in ingresso distinti o separati da quelli generali, i quali devono fornire evidenza anche dell'orario di ingresso.
4. Entro due ore dal termine per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, il Presidente dell'Ordine provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale delle candidature e delle liste di candidati ammesse e di quelle non ammesse perché pervenute oltre il termine di cui al comma 3 ovvero per incompletezza dei relativi moduli, per carenza dei requisiti di eleggibilità negli organi degli Ordini dei biologi, nei casi di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo e, più in generale, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, i Presidenti degli Ordini dei Biologi escludono, inoltre, le liste di candidati in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi ovvero, nel caso dell'elezione per un Consiglio direttivo composto da sette componenti, quando vi sia un solo candidato appartenente al genere meno rappresentato.
6. Gli Ordini dei biologi, contestualmente all'indizione delle elezioni, devono pubblicare sul sito istituzionale adeguata modulistica per la presentazione delle candidature. Per facilitare la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori, gli Ordini dei biologi possono prevedere che i relativi moduli siano custoditi presso gli uffici dell'ente per poi essere riconsegnati al candidato singolo o al presentatore della lista una volta terminata la raccolta.

7. Le liste non possono essere composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell'organo da eleggere.

8. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Articolo 4

(Composizione dei seggi)

1. Il seggio elettorale, fermo quanto stabilito ai commi 4 e 5, è composto:

a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all'assemblea, due dei quali con funzioni di scrutatori, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diversi dai candidati o dai componenti delle liste di candidati;

b) dal biologo più giovane d'età, presente all'assemblea, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diversi dai candidati o dai componenti delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a), individuano al loro interno il presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.

3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b), è individuato il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del Presidente dell'Ordine.

4. Ferma restando la possibilità di svolgere le elezioni in modalità telematica da remoto secondo quanto stabilito all'articolo 7, al fine di garantire piena accessibilità al voto, con l'atto di indizione delle elezioni sono individuate una o più sedi secondarie ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche dell'Ordine dei biologi; per ciascuna sede secondaria individuata, le funzioni del Presidente dell'Ordine, che sarà presente nella sede principale ubicata nella sede dell'Ordine dei biologi, sono svolte da un componente del Consiglio direttivo uscente nel rispetto del seguente ordine, a seconda del numero di seggi secondari: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e, per un numero di seggi secondari superiore a quattro, dai restanti componenti del Consiglio direttivo uscente, partendo dal più giovane di età. In ciascuna sede verrà costituito un seggio elettorale con le modalità di cui al presente articolo.

5. Decorse tre ore dall'apertura di ogni seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso o degli stessi, il Presidente dell'Ordine dei biologi e, negli altri seggi, chi svolge le sue funzioni, constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del rispettivo Ordine dei biologi. In tale ipotesi, con le medesime modalità previste per la prima convocazione, si provvede alla costituzione del seggio o dei seggi in seconda e, se del caso, in terza convocazione. Una volta costituito un seggio, questo resta in carica anche per le successive convocazioni.

6. Se il Presidente dell'Ordine accerta, invece, che, prima del decorso del termine di cui al comma 5, è possibile costituire il seggio elettorale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, ne individua i componenti redigendo apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche da questi ultimi.

Articolo 5

(Operazioni di voto)

1. Ferma restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 7, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine dei biologi, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

2. Una volta costituito il seggio elettorale, il Presidente dell'Ordine uscente consegna al presidente del seggio l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale di cui all'articolo 4, comma 6. In caso di svolgimento delle elezioni in più sedi, devono essere previste misure atte a garantire che ciascun elettore voti in un solo seggio e per una sola volta, prediligendo misure che consentano di esercitare il voto esclusivamente nelle sedi per le quali sarà stato preventivamente delimitato apposito bacino di utenza su base territoriale e predisposti i correlativi elenchi di aventi diritto al voto; con le stesse modalità di cui al primo periodo del presente comma, tali elenchi, unitamente all'albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati saranno consegnati ai presidenti di ciascun seggio dai componenti del Consiglio direttivo uscente che, in quel seggio, svolgono le funzioni del Presidente dell'Ordine.

3. Spetta al presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto; a tale scopo il presidente del seggio si assicura che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.

4. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

5. Il presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine dei biologi. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al presidente con le schede. Nel caso di più sedi, il presidente di ciascun seggio si assicura che l'elettore sia iscritto nelle liste elettorali riferibili a quel seggio.

6. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente. L'elettore, prima di uscire dalla cabina elettorale, dovrà piegare le schede nel verso predeterminato, in modo

tale da impedire a chiunque di verificare il voto espresso, e poi consegnarle al presidente del seggio o a uno degli scrutatori che provvederanno a inserirla nelle rispettive urne.

7. Il presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine dei biologi e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente del seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

8. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

9. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare un timbro dell'Ordine dei biologi.

10. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Articolo 6

(Operazioni di scrutinio)

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 2, comma 4. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

5. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati

per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

6. Di tutte le operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale, in duplice copia, da compilare, per quanto compatibile, secondo il più recente modello predisposto dal Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative.

7. Le due copie dei verbali di cui al comma 6 devono essere, altresì, trasferite su supporto digitale, la cui conformità all'originale analogico deve essere attestata mediante l'apposizione di firma digitale da parte del presidente del seggio. Spetta al Presidente dell'Ordine uscente dotare ciascun seggio degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma.

Articolo 7

(Voto da remoto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, del DM Salute 15 marzo 2018, gli Ordini dei biologi possono ricorrere a piattaforme informatiche che consentano il voto da remoto, conformi ai principi generali e alle disposizioni tecniche previste dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 9, e che diano, in ogni caso, ampia e comprovata garanzia di sicurezza.

2. L'individuazione delle modalità di espressione del voto telematico è demandata ad appositi regolamenti degli Ordini dei biologi che, oltre a rispettare quanto stabilito al comma 3, siano conformi ai seguenti criteri:

a) lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche deve essere affidata a un operatore economico specializzato, da selezionare da parte degli Ordini territoriali nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti tecnici indicati;

b) il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

1) contiene l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine dei biologi nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

2) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno 3 (tre) *password* diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale, la seconda al segretario del seggio elettorale e la terza al referente tecnico designato ai sensi del comma 5;

3) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione;

4) prevede il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto attraverso procedure previste dalla direttiva europea NIS2 (*Network and Information Security* 2), che impone l'adozione di soluzioni di autenticazione a più fattori (MFA), quindi mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

e/o mediante utilizzo di CIE (Carta d'Identità Elettronica) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a 2 fattori (ad esempio PEC + cellulare) che rispondano ai requisiti NIS2; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui al precedente numero 1); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;

5) prevede la consegna di una scheda per l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

6) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

7) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei *quorum* per le singole convocazioni e per il registro dei votanti che hanno già espresso il voto e per la eventuale gestione di problematiche, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni ed effettuato lo scrutinio;

8) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle *password* di cui al precedente numero 2), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire il salvataggio criptato dei dati al termine di ciascuna giornata, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del *quorum*, e impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che per consentire, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'accesso agli atti della procedura funzionale all'eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o per ordine dell'autorità amministrativa o giudiziale;

9) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal *software* in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati e il *backup* di sicurezza di tutte le operazioni;

10) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito *tool* consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente designato ai sensi del comma 5.

11) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di *device*;

c) l'operatore economico selezionato deve mettere a disposizione dell'Ordine dei biologi, previa stipula di apposito contratto di servizio, uno spazio accessibile direttamente dalla

piattaforma per la conservazione digitale a norma, come definita dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di tutta la documentazione relativa allo scrutinio, al registro dei votanti, ai log di accesso all'amministrazione, al *software* e ogni altro documento necessario a consentirne la consultazione, l'estrazione e/o il rilascio di copie nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente, anche al fine della eventuale impugnazione degli esiti elettorali, per il tempo previsto dall'art. 6, comma 1, del DM Salute 15 marzo 2018.

3. La piattaforma informatica, inoltre, dovrà garantire i seguenti requisiti di sicurezza:

- cifratura TLS/HTTPS di tutte le comunicazioni;
- cifratura dei dati sensibili a riposo;
- segregazione logica dei dati;
- protezione contro: o *SQL Injection*;
 - *Cross Site Scripting* (XSS);
 - attacchi DDoS;
 - *brute force*;
 - *session hijacking*;
- monitoraggio continuo dei sistemi;
- sistemi di *backup* automatici;
- *disaster recovery*;
- *business continuity*.

4. L'operatore economico selezionato metterà a disposizione uno spazio per ciascun Ordine dei biologi, con il quale stipulerà apposito contratto di servizio singolarmente, accessibile direttamente dalla piattaforma, per la conservazione di tutta la documentazione relativa allo scrutinio, al registro dei votanti, i log di accesso all'amministrazione, il software ed ogni altro documento necessario all'accesso agli atti della procedura funzionale all'eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali, per il tempo previsto per legge.

5. Il fornitore dovrà essere prescelto tra operatori economici in possesso almeno di certificazioni SaaS e *cloud* ACN e, preferibilmente, di certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 37001 e che possa dimostrare *penetration test* periodici e *audit* indipendenti di sicurezza.

6. L'operatore economico selezionato ai sensi del comma 2, lettera a):

a) deve individuare un suo referente tecnico informatico che coadiuva il seggio e la segreteria dell'Ordine dei biologi nello svolgimento delle operazioni di organizzazione delle elezioni, preparazione del seggio e di scrutinio finale;

b) deve mettere a disposizione con accesso securizzato tramite sistema di autenticazione a 2 fattori, un pannello di amministrazione semplificato per la preparazione e

l'amministrazione del seggio, oltre che fornire specifica documentazione e formazione al personale adibito all'uso della piattaforma.

c) deve assicurare assistenza tecnica al seggio per tutte le operazioni di cui ai punti precedenti);

d) deve creare un accesso con 3 password distinte e temporanee tramite OTP per il presidente, il segretario e il tecnico referente, per le operazioni di generazione delle chiavi ed avvio delle elezioni e per lo scrutinio delle stesse.

7. Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all'assemblea, due dei quali con funzioni di scrutatori, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diversi dai candidati o dai componenti delle liste di candidati;

b) dal biologo più giovane d'età, presente all'assemblea, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diversi dai candidati o dai componenti delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

8. I tre componenti di cui al comma 7, lettera a), individuano al loro interno il presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.

9. Per ciascun componente del seggio è individuato, fra i presenti fisicamente all'assemblea convocata nella sede dell'Ordine dei biologi, il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del Presidente dell'Ordine uscente.

10. Il seggio elettorale è unico e si insedia fisicamente nella sede dell'Ordine.

11. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente dell'Ordine dei biologi constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del rispettivo Ordine dei biologi. In tale ipotesi, con le medesime modalità previste per la prima convocazione, si provvede alla costituzione del seggio in seconda e, se del caso, in terza convocazione. Una volta costituito il seggio, questo resta in carica anche per le successive convocazioni.

12. Se il Presidente dell'Ordine accerta, invece, che, prima del decorso del termine di cui al comma 11, è possibile costituire il seggio elettorale nel rispetto dei criteri di cui al comma 7, ne individua i componenti redigendo apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche da questi ultimi.

13. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

14. L'avente diritto esprime il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto

espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.

15. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 8

(Proclamazione dei risultati)

1. Nel caso di elezioni svolte in presenza in più sedi, ultimato lo scrutinio dei voti, i presidenti dei seggi delle sedi secondarie trasmettono al presidente del seggio principale una delle due copie del verbale delle operazioni di scrutinio; la trasmissione, da effettuarsi con modalità tali da garantirne la sicurezza, deve essere anticipata dall'invio, tramite posta elettronica certificata, della copia digitale dei due verbali di cui all'articolo 6, comma 6.

2. Il presidente del seggio principale, ricevute la copia analogica del verbale, provvede a sommare i voti conseguiti dai candidati nei vari seggi e, conseguentemente, a proclamare immediatamente i risultati. In caso di mancata ricezione della copia analogica del verbale nei 5 giorni successivi all'invio, il presidente del seggio principale utilizza la copia digitale dei due verbali.

3. Le schede scrutinate in tutti i seggi sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

4. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine dei biologi di appartenenza ovvero all'albo dell'Ordine nazionale dei biologi. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età. |

5. Il presidente del seggio principale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai tribunali civili e penali che hanno competenza sul territorio dell'Ordine dei biologi, nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini dei biologi e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi.

6. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

7. Nel caso di seggio unico, anche nell'eventualità di elezioni svolte da remoto, il presidente del seggio provvede a svolgere gli adempimenti di cui ai commi precedenti non appena ultimato lo scrutinio dei voti.

8. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del componente eletto più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere all'insediamento e, nel caso del Consiglio direttivo, alla distribuzione delle cariche istituzionali.

9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine dei biologi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Articolo 9

(Elezioni suppletive)

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.

Articolo 10

(Costituzione degli Organi della
Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle procedure elettorali per la costituzione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente.